

CORTE COSTITUZIONALE: CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AL CONIUGE DEL DISABILE

di Clarenza Binetti

Corte Costituzionale
Sentenza del 18 aprile 2007 n. 158
(Pres. Bile, Cons. Rel. Saulle)

*** *** ***

(Omissis)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza del 10 luglio 2006 dal Tribunale di Cuneo sul ricorso proposto da (...) contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 10 luglio 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui non prevede il diritto del coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato».

1.1. - Il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che oggetto del giudizio *a quo* è una controversia di lavoro promossa da un dipendente di un istituto di istruzione superiore, con contratto a tempo determinato, nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per ottenere il riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, motivato dalla necessità di assistere la moglie in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Riferisce, in particolare, il rimettente che la domanda di congedo in questione è stata respinta dall'amministrazione dell'istituto ove il ricorrente presta servizio, sulla considerazione che il citato art. 42, comma 5, non include il coniuge del disabile nel novero degli aventi diritto a tale tipo di beneficio. E ciò, nonostante che, nel caso di specie, il ricorrente risulti essere l'unico soggetto in grado di assistere la moglie posto che del nucleo familiare fanno parte due figlie minori e che la famiglia di origine della donna non risulta in grado di prestarle alcun tipo di assistenza, essendo il padre deceduto, la madre invalida al 74 per cento, e l'unica sorella non convivente impegnata ad attendere alle incombenze della propria famiglia.

2. - In punto di diritto, il giudice *a quo* osserva che la *ratio legis* del congedo straordinario retribuito e coperto da contribuzione figurativa non risiederebbe nella sola tutela della maternità e della paternità perseguita dal D.Lgs. n. 151 del 2001 – ove è contemplata, oggi, la relativa disposizione (art. 42, comma 5) – ma si inscriverebbe nel più ampio disegno di tutela della salute psico-fisica del disabile prefigurato dalla legge 8 marzo del 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), ove detta previsione era, in origine, collocata (art. 4, comma 4-*bis*), accanto a quella relativa al congedo non retribuito (art. 4, comma 2), quest'ultimo spettante anche al coniuge del disabile.

Tale previsione si collocherebbe, anzi, secondo il rimettente, nel contesto della normativa a tutela dei disabili e, più specificatamente, della legge n. 104 del 1992, la quale avrebbe «come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione del disabile nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società»,

predisponendo in suo favore servizi e prestazioni diretti alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle minorazioni, nonché alla sua tutela giuridica ed economica.

2.1.- A sostegno della correttezza dell'inquadramento giuridico dell'istituto suddetto, il giudice *a quo* richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 233 del 2005, con la quale l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, è stato definito norma diretta «a favorire l'assistenza al soggetto con handicap grave mediante la previsione del diritto ad un congedo straordinario – remunerato in misura corrispondente all'ultima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa – che, all'evidente fine di assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza ed evitare vuoti pregiudizievole alla salute psico-fisica del soggetto diversamente abile, è riconosciuto non solo in capo alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre ma anche, dopo la scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi».

Sotto altro profilo, sottolinea ancora il rimettente, la medesima pronuncia avrebbe evidenziato che i fattori di recupero e di superamento dell'emarginazione dei «soggetti deboli» sarebbero rappresentati non solo dalle pratiche di cura e di riabilitazione, ma anche dal pieno ed effettivo loro inserimento nella famiglia, considerato il fondamentale ruolo da questa svolto nella cura e nell'assistenza dei disabili, rispetto al quale l'istituto del congedo straordinario retribuito si porrebbe quale specifico intervento economico integrativo di sostegno.

2.2. - Alla luce di tali considerazioni, ad avviso del rimettente, risulterebbe costituzionalmente illegittima l'esclusione del coniuge del disabile in situazione di gravità dal novero dei soggetti beneficiari del congedo in questione (genitori, o, in caso di loro scomparsa o totale inabilità, fratelli o sorelle conviventi del disabile), per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione.

2.3 .- In primo luogo, con specifico riferimento alla dedotta lesione dell'art. 29 Cost., il giudice rimettente osserva che il mancato riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito al coniuge del disabile in condizione di gravità determinerebbe un'ingiustificata minore tutela del nucleo familiare proprio nei casi in cui sarebbe più forte l'esigenza di garantire che il lavoratore conservasse la medesima retribuzione nel periodo destinato all'assistenza del consorte. È, infatti, verosimile che in tali casi – come nella fattispecie oggetto del giudizio *a quo* – il coniuge abile sia l'unico in grado di garantire il mantenimento economico, oltre che del consorte che necessita di assistenza continuativa, anche degli altri membri della famiglia.

2.4. - In secondo luogo, l'attuale disciplina riserverebbe irragionevolmente un trattamento peggiore al coniuge del disabile che versi in situazione di gravità rispetto a quello assicurato al genitore o, in caso di sua impossibilità, ai fratelli e alle sorelle del disabile, in relazione alla possibilità di adempiere ai doveri di assistenza e di cura del proprio consorte (di cui all'art. 2 della Costituzione), in quanto detto coniuge sarebbe posto di fronte all'alternativa fra prestare assistenza a quest'ultimo, fruendo del congedo senza alcuna retribuzione – previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 – ovvero continuare a lavorare per assicurare allo stesso, nei limiti delle proprie capacità, i mezzi economici di sostentamento e le cure adeguate, mentre gli sarebbe negata ogni possibilità di intervento ai fini dell'assistenza morale.

2.5. - In terzo luogo, l'esclusione del coniuge del disabile dalla fruizione del congedo straordinario retribuito determinerebbe anche una tutela del disabile nell'esercizio del diritto alla cura e alla salute minore rispetto a quella assicurata al disabile assistito dai genitori o, in loro mancanza, dai fratelli conviventi.

3. - In punto di rilevanza, il rimettente afferma che nel giudizio *a quo* il rifiuto dell'amministrazione dell'istituto scolastico di riconoscere il congedo straordinario retribuito al ricorrente si fonda unicamente sulla «attuale portata della norma» e sulla «limitata sfera applicativa della stessa», cosicché l'eventuale accoglimento della questione sollevata «consentirebbe al ricorrente di beneficiare del congedo da lui richiesto».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui non prevede il diritto del coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato», per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione.

Ad avviso del giudice rimettente, infatti, la norma censurata, riconoscendo il diritto al congedo straordinario retribuito esclusivamente ai genitori della persona in situazione di disabilità grave o, in alternativa, in caso di loro scomparsa o impossibilità – dopo la sentenza n. 233 del 2005 di questa Corte – ai fratelli e alle sorelle con essa conviventi, determinerebbe un ingiustificato trattamento peggiore di un soggetto, il coniuge, tenuto ai medesimi obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del consorte disabile. La disposizione denunciata, al contempo, riserverebbe irragionevolmente una minor tutela sia al nucleo familiare del disabile, rispetto a quella riservata alla sua famiglia di origine, sia al diritto alla salute dello stesso, la cui realizzazione è assicurata anche attraverso il sostegno economico della famiglia che lo assiste.

2. - La questione è fondata.

2.1. - Ai fini del corretto inquadramento del dubbio di legittimità sollevato, occorre, preliminarmente, evidenziare la *ratio legis* dell'istituto del congedo straordinario retribuito, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato.

2.2.- L'istituto in esame era stato originariamente contemplato dall'art. 4, comma 4-*bis*, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), finalizzato alla disciplina dei "congedi per eventi e cause particolari". Lo stesso istituto è stato successivamente regolato dall'art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", che ne ha ampliato i contenuti, accrescendo significativamente il numero e la qualità delle forme di tutela esistenti. In effetti, sulla base del combinato disposto delle due norme sopra citate, si è attribuita la possibilità di fruire di un congedo di durata analoga a quello previsto per gravi motivi familiari – assistito dal diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, nonché coperto da contribuzione figurativa – ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, i cui figli si trovassero in situazione di disabilità grave da almeno cinque anni; disabilità accertata con le forme previste dagli artt. 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Detto beneficio spettava, alle medesime condizioni ed in via alternativa, anche ai fratelli o alle sorelle conviventi con il disabile in caso di «scomparsa» dei genitori.

Sin dal momento della sua introduzione, dunque, l'istituto in questione mirava a

garantire l'assistenza della persona con handicap grave già in atto, pur limitando l'ambito di operatività del beneficio ai componenti (genitori e, in caso di loro scomparsa, fratelli o sorelle) della sola famiglia di origine del disabile.

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, l'istituto del congedo straordinario fu collocato al comma 5 dell'art. 42 con la rubrica «Riposi e permessi per i figli con handicap grave» e, con modifica operata dall'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", riconosciuto a prescindere dal presupposto della permanenza da almeno cinque anni della situazione di disabilità grave.

2.3. - Questa Corte ha già operato un primo vaglio dell'istituto del congedo straordinario, come delineato a seguito delle richiamate vicende normative, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevedeva «il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con *handicap* in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili» (sentenza n. 233 del 2005).

In tale occasione, si è sottolineato che il congedo straordinario retribuito si iscrive negli interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie che si fanno carico dell'assistenza della persona diversamente abile, evidenziando il rapporto di stretta e diretta correlazione di detto istituto con le finalità perseguite dalla legge n. 104 del 1992, ed in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona handicappata e di promozione della sua integrazione nella famiglia.

Risulta, pertanto, evidente che l'interesse primario cui è preposta la norma in questione – ancorché sistematicamente collocata

nell'ambito di un corpo normativo in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità – è quello di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito.

2.4. - Sotto altro profilo, questa Corte ha più volte evidenziato la centralità del ruolo della famiglia nella assistenza del disabile e, in particolare, nel soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione quale fondamentale fattore di sviluppo della personalità e idoneo strumento di tutela della salute del disabile intesa nella sua accezione più ampia (si veda, fra le altre, la sentenza n. 350 del 2003).

2.5. - Alla luce delle premesse sopra svolte, la norma censurata concernente il trattamento riservato al lavoratore, coniugato con un disabile in situazione di gravità e con questo convivente, omette di considerare, in violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, le situazioni di compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tali da «rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» – secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 104 del 1992 – che si siano realizzate in dipendenza di eventi successivi alla nascita, ovvero in esito a malattie di natura progressiva, così realizzando un inammissibile impedimento all'effettività della assistenza e della integrazione del disabile nell'ambito di un nucleo familiare in cui ricorrono le medesime esigenze che l'istituto in questione è deputato a soddisfare.

La norma censurata, infatti, esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza

morale e materiale del proprio consorte; obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio.

Ciò implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine.

2.6. - Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevede al primo posto il coniuge del disabile «in situazione di gravità», con questo convivente, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione ed il medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati dalla norma.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità», il diritto a fruire del congedo ivi indicato.

(Omissis)

*** **

- NOTA -

Sommario: 1. Introduzione - 2. Caratteristiche essenziali del congedo - 3. Iter storico - 4. Il precedente - 5. Il caso di specie - 6. Conclusioni

1. Introduzione

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 158 del 18 aprile 2007, ritorna, a distanza di soli due anni, sul tema del congedo straordinario

retribuito previsto dalla legge sui congedi parentali, stabilendo che il godimento di tale diritto vada, a pieno titolo, riconosciuto anche al coniuge convivente con persona affetta da handicap grave.

Viene così ulteriormente ad ampliarsi la categoria dei soggetti destinatari della norma di cui all'art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001 che riconosceva, nella sua primigenia formulazione, solo ai genitori o al massimo, dopo la loro morte, a fratelli e sorelle, la possibilità di richiedere il congedo straordinario biennale per assistere il parente (figlio o fratello) disabile.

Il congedo straordinario retribuito si colloca nel novero degli interventi economici integrativi di aiuto e sostegno per le famiglie che assistono i diversamente abili inscrivendosi così, perfettamente nei principi cardine della legge n. 104/1992 improntati alla tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap grave nonché all'integrazione di tali soggetti nel nucleo familiare e nella vita sociale di relazione.

La *ratio* che l'istituto oggetto d'esame sottende è infatti facilmente ravvisabile nell'intento del legislatore non solo di tutelare la maternità e paternità così come percepita nel D.Lgs. n. 151/01 (di cui fa attualmente parte la disposizione in questione ex art. 42, comma 5) ma si estende fino alla più ampia esigenza di tutela della salute psico-fisica del disabile di cui alla legge 8 marzo del 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) armonizzandosi perfettamente, com'è stato già affermato, con i principi della legge n. 104 del 1992 a tutela dei disabili,

avente «come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione del disabile nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società», attuabile e perseguibile mediante la predisposizione «di servizi e prestazioni diretti alla prevenzione, cura e riabilitazione delle minorazioni».

2. Caratteristiche essenziali del congedo

I soggetti tutelati dalla norma sul congedo biennale sono essenzialmente i portatori di handicap ai quali è riconosciuto lo **stato di gravità** ai sensi dell'art. 4 legge n. 104/1999 così come contemplato all'art. 3, comma 3, della stessa legge, mentre ad oggi, come è possibile leggere nella circolare INPS del 3/08/2007 n. 112 successiva alla sentenza costituzionale cui si fa riferimento, i soggetti destinatari del beneficio sarebbero ravvisabili nell'ordine di priorità:

- a. *nel coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;*
- b. *nei genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge; il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;*
- c. *nei fratelli o sorelle - alternativamente - conviventi con il soggetto portatore di handicap*

grave, in caso si verificano le seguenti due condizioni: entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili; il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni: il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

Sembrerebbero escluse da tale beneficio le categorie dei lavoratori domestici e lavoratori a domicilio, mentre rimarrebbero di incerta definizione le modalità di fruizione per quelle dei lavoratori a tempo determinato tra cui quelli agricoli, stagionali e interinali.

Il requisito della convivenza così come ribadito anche dalla circolare INPS n. 112 non è necessario (*in caso di figli minorenni la fruizione del beneficio in questione spetta anche in assenza di convivenza. In caso di figli maggiorenni il congedo in esame spetta anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza¹ sia prestata con continuità ed esclusività²*), mentre si fa presente che il padre e la madre non

¹ Con la Circolare 90/2007, l'INPS fa presente che è superfluo dimostrare l'impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, "stante l'esclusiva riconducibilità all'autonomia privata e familiare della scelta su chi, all'interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza".

² Nella nuova Circolare 112/2007 l'INPS chiarisce, che "per assistenza *continuativa ed esclusiva* al disabile non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap".

possono utilizzare il congedo contemporaneamente ma solo alternativamente.

Il periodo di congedo retribuito ha la durata massima complessiva di due anni, anche frazionati nell'arco della stessa vita lavorativa.

Tale limite biennale segue ciascuna persona disabile ed è riferibile a ciascun richiedente; è utilizzabile dal lavoratore durante l'intera vita lavorativa ed è complessivo rispetto a tutti i beneficiari essendo un limite fruibile tra tutti gli aventi diritto per ogni persona gravemente disabile (coniugati, genitori, fratelli).

Diretta conseguenza di quanto appena affermato è che qualora un genitore lavoratore avesse terminato i suoi due anni di congedo retribuito l'altro genitore potrà usufruire solo di eventuali altri due anni di congedo non retribuito per eventi e cause particolari.

Il congedo retribuito viene solitamente richiesto mediante compilazione e presentazione di un'apposita domanda all'INPS³ - che sarà tenuto a concedere il beneficio al massimo entro 60 giorni dalla richiesta - cui dovrà allegarsi documentazione comprovante lo stato di gravità dell'handicap, indicazione del periodo di congedo di cui si intende fruire, dichiarazione dell'altro coniuge di mancata fruizione del congedo retribuito con impegno a comunicare eventuali intervenienti modifiche.

³ L'INPS nella circolare 112/2007 precisa che verranno modificati a breve tutti i modelli per la richiesta del congedo tenendo conto della nuova scala di priorità dei soggetti destinatari del diritto alla fruizione del congedo. Il nuovo modello per la richiesta del congedo straordinario da parte del coniuge, è stato denominato HAND 6.

L'indennità⁴ relativa al congedo straordinario è anticipata dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità, la fruizione di tale diritto non presenta grandi differenze sia che si tratti di lavoratori pubblici che privati⁵; sia l'INPS che l'INPDAP, infatti, hanno interpretato le norme attinenti tale beneficio con disposizioni pressochè analoghe.

L'articolo 42, comma 5, del T.U. stabilisce che «*il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa⁶*» accreditata «*fino a un importo massimo complessivo di 70 milioni per il congedo di durata annuale*» pari ad € 36.151,98 (importo rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), che ammonta ad € 41.233,26 per l'anno 2007.

Tale contribuzione figurativa è chiaramente utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, compresa quella di anzianità, mentre è necessario tener presente che il periodo di congedo

⁴ Il datore di lavoro privato, nella denuncia contributiva, detrae l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. L'INPS fornisce valide indicazioni e chiarimenti tecnici sulla indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo nella circolare 15/01/2007 n. 14.

⁵ Il periodo di congedo non produce effetti né sulla tredicesima mensilità né sulle ferie. Per i lavoratori pubblici la contribuzione accreditata è quella effettiva mentre per i lavoratori privati occorre riferirsi alla contribuzione figurativa.

⁶ Mentre il periodo di congedo straordinario nel settore privato è coperto da **contribuzione figurativa**, nel settore pubblico, essendoci la retribuzione, la **contribuzione è effettiva** e commisurata all'indennità percepita. Con circolare n. 85/02, l'INPS ha chiarito che l'accredito figurativo dei lavoratori del settore privato deve avvenire secondo i criteri generali stabiliti dall'articolo 8 legge n. 155/81.

straordinario⁷ (sia nel settore privato che pubblico) non produce alcun effetto né sulla tredicesima mensilità, né sulle ferie salvo diversa previsione contrattuale.

In ogni caso, qualora vi siano disposizioni stabilite da regolamenti o contratti collettivi più favorevoli, saranno da considerarsi valide queste ultime.

3. *I*ter storico

Ricostruire l'*iter* legislativo relativo ai congedi straordinari retribuiti è compito parecchio complesso.

Originariamente contemplato nell'art. 4, comma 4-*bis*, della legge 8 marzo 2000, n. 53⁸ (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e pertanto finalizzato alla disciplina dei "congedi per eventi e cause particolari", tale istituto si ritrova disciplinato anche nella legge finanziaria 2001 - art. 80, comma 2 - (legge 23 dicembre 2000, n. 388) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che aveva tra le sue finalità l'ampliamento sensibile quanto meno del numero e della qualità delle forme di tutela preesistenti.

Secondo quanto previsto dalle due norme appena sopra citate al lavoratore era data la possibilità di richiedere un congedo di durata uguale a quello solitamente previsto per gravi motivi

⁷ Nel settore pubblico, il congedo utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio (indennità-premio di servizio, indennità di buonuscita) e del trattamento di fine rapporto.

⁸ Pubblicata in G.U. n. 60 del 13/3/2000.

familiari, percepibile con una somma indennitaria corrispondente all'ultima retribuzione, coperto da contribuzione figurativa e rivolto a quanti (lavoratori dipendenti pubblici e privati) avessero figli affetti da **grave disabilità da almeno cinque anni** o da disabilità accertata con le forme previste dagli artt. 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104⁹ (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Tale beneficio - originariamente *ex lege* fruibile anche dai fratelli o sorelle conviventi con il diversamente abile limitatamente al caso della «scomparsa» dei genitori - risulta ad oggi essere stato modificato anche ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 2005 (il cui contenuto sarà chiarito più avanti) che puntualizza come il legislatore abbia utilizzato «*in modo evidentemente improprio e atecnico il termine scomparsa*», determinando così l'omissione, dell'ipotesi del genitore ancora in vita ma comunque impossibilitato a prestare assistenza al figlio disabile.

Nel superare il limite della fruizione del beneficio ai soli componenti della famiglia di origine del disabile è lapalissiano, il tentativo di porre in essere validi strumenti perché possa essere garantita a trecentosessanta gradi l'assistenza della persona con handicap grave già in atto.

Con il D.Lgs. n. 151 del 2001¹⁰, "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*" il congedo

⁹ Pubblicata in G.U. n. 39 del 17/2/1992.

¹⁰ Pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile 2001.

straordinario retribuito biennale vien fatto rientrare nel comma 5 dell'art. 42 del T.U. con la rubrica «Riposi e permessi per i figli con handicap grave» e con la modifica apportata dalla legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350¹¹ recante il titolo "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ex art. 3, comma 106¹², concedibile anche **in assenza del presupposto** della permanenza da almeno cinque anni nella situazione di disabilità grave. Anche in questo caso l'intervento del legislatore appare essenziale ed effettuato nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente garantiti di uguaglianza e tutela della salute.

Il requisito temporale quinquennale - negativamente valutato già tempo addietro dalla giurisprudenza di merito¹³

¹¹ Pubblicata nella G.U. n. 299 del 27/12/2003

¹² Legge n. 350/2003, art. 3, comma 106: «*All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse*».

¹³ Ordinanza **Tribunale Monza, 1° giugno 2001**: "*In caso di richiesta all'INPS dei congedi straordinari per l'assistenza ai disabili gravi, il riferimento contenuto nella legge 53/00 di 5 anni di gravità dell'handicap deve considerarsi come accertamento della patologia invalidante in condizione di gravità da almeno un quinquennio, senza che rilevi come necessario il certificato della Commissione medico-legale di cui alla legge 104/92 retrodatato di almeno 5 anni rispetto alla domanda presentata all'INPS, tutte le volte in cui nella predetta certificazione si fa riferimento a una patologia neonatale e/o ad altre condizioni invalidanti presenti da almeno 5 anni nello stato e nella gravità come accertati dalla Commissione*".

Così anche **Tribunale Pesaro, 6 maggio 2003**: "*Il riferimento contenuto nella legge n. 53/00, come modificata dal d.lgs. 151/2001 art. 42, dei 5 anni di gravità dell'handicap deve considerarsi come accertamento della patologia invalidante in condizione di gravità da almeno un quinquennio senza che rilevi come necessaria ed insostituibile la certificazione della Commissione medico-legale di cui*

- e considerato dalla maggioranza delle associazioni dei disabili come “eccessiva limitazione” necessitava di una modifica radicale perché ritenuto ingiusto soprattutto in riferimento a situazioni nelle quali si fosse manifestata l’esigenza di far ricorso a tale forma di congedo in presenza di minori o neonati necessitanti di immediata e totale assistenza a causa di handicap gravissimi e per i quali l’attesa quinquennale così come prescritta *ex lege* (“*accertamento di handicap grave da almeno 5 anni*”) avrebbe potuto essere oltre che difficile, in talune circostanze anche vana e palesemente ingiusta.

La sentenza n. 158 del 2007 appare oltre misura significativa poiché con la sua formulazione e pubblicazione la Corte Costituzionale non solo sembra suggerire al legislatore una necessaria rivisitazione delle previsioni contenute nel T.U. in materia di congedi parentali laddove prevedono la fruibilità del congedo straordinario fino a due anni nell’arco della vita lavorativa limitatamente ai genitori di persona disabile e in mancanza ai fratelli e sorelle conviventi, ma ha richiesto un immediato ed interessante intervento adeguativo ad opera dell’ INPS che con circolare del 3/8/2007 n. 112 ha riformulato l’ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al congedo retribuito individuando al primo posto il **coniuge** della persona gravemente disabile qualora *convivente* con la stessa; al secondo posto i **genitori, naturali o adottivi e affidatari** e, solo in ultima analisi, i **fratelli o sorelle** - alternativamente - conviventi con il soggetto portatore di handicap grave.

alla legge 104/92 retrodatata di 5 anni rispetto alla data della domanda all’INPS di congedo”.

4. Il precedente

La Corte Costituzionale, così com’è stato in precedenza riferito, era già intervenuta nel 2005 con sentenza n. 233 apportando interessanti modifiche all’originaria formulazione legislativa del congedo retribuito.

In quell’occasione, infatti, la stessa dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevedeva «*il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili*».

In quella circostanza l’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001 veniva definito - per dirlo con le parole della stessa Consulta - come norma diretta «*a favorire l’assistenza al soggetto con handicap grave mediante la previsione del diritto ad un congedo straordinario - remunerato in misura corrispondente all’ultima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa - che, all’evidente fine di assicurare continuità nelle cure e nell’assistenza ed evitare vuoti pregiudizievole alla salute psico-fisica del soggetto diversamente abile, è riconosciuto non solo in capo alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre ma anche, dopo la scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi*».

Nel caso di specie la Corte d’Appello di Torino, Sezione lavoro, con ordinanza emessa l’8 luglio 2004, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in

materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), per ravvisato contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva che le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato potessero fruire del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e non anche nell'ipotesi in cui vi fosse oggettiva impossibilità a provvedere all'assistenza del figlio handicappato, a causa di una loro totale inabilità essendo anche riconosciuti *ex lege* in possesso dei requisiti *ex art. 1* legge 11 febbraio 1980, n. 18¹⁴ (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

Il giudice rimettente veniva chiamato a decidere dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, con la quale si rigettava la

¹³ **Legge 11 febbraio 1980, n. 18** (in Gazz. Uff., 14 febbraio 1980, n. 44). - Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

Art. 1. - Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.

domanda della ricorrente tesa ad ottenere il "riconoscimento del diritto ad usufruire, in maniera continuativa o frazionata e per il periodo massimo di due anni, del congedo straordinario retribuito, previsto dall'art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), dall'art. 4-bis della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dall'art. 42, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 151 del 2001".

La richiesta di tale congedo era da inserirsi nel contesto di una situazione familiare alquanto complessa dove da un lato era ravvisabile la necessità di prestare assistenza ad un fratello convivente - orfano di padre - affetto da grave *handicap* e dall'altro quella di regolarizzare la posizione della madre anch'ella necessitante di assistenza continua tanto da essere riconosciuta nelle more del giudizio, invalida totale ed impossibilitata a compiere da sola i normali atti di vita quotidiana.

Prima dell'intervento della Consulta non era assolutamente auspicabile l'ipotesi di un godimento del congedo da parte di fratelli o sorelle del disabile quando entrambi o uno solo dei due genitori fosse ancora in vita essendo - probabilmente utilizzata in maniera atecnica e impropria - l'espressione "scomparsa dei genitori" cui la norma in oggetto espressamente si riferisce, interpretata solo come sinonimo di morte giammai equiparabile all'ipotesi di genitore totalmente inabile e per questo incapace di provvedere all'assistenza del figlio handicappato.

Appariva chiaro anche agli occhi del

Giudice rimettente la lesività del principio di uguaglianza e il conseguente contrasto con l'art. 3 della stessa Carta Costituzionale, essendo regolate in maniera differente due situazioni (quella del genitore assente o deceduto e quella del genitore totalmente inabile) tra loro simili (vi era parimenti impossibilità da parte dei genitori di assistere il figlio inabile).

5. Il caso di specie

Il giudizio *a quo* prende le mosse da un ricorso presentato dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Cuneo da un dipendente di un istituto di istruzione superiore, assunto con contratto a tempo determinato, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per il riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, motivato dalla necessità di assistere la moglie in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104).

L'amministrazione dell'istituto, ove il ricorrente prestava servizio, respingeva la domanda di congedo dell'istante, sulla base della considerazione che il citato art. 42, comma 5, non prevedeva affatto che il coniuge del disabile fosse tra gli aventi diritto al beneficio, nonostante, nel caso di specie, il ricorrente fosse il solo in grado di assistere la moglie considerato che del medesimo nucleo familiare vi facevano parte due figlie minori e che nella famiglia di origine della donna non risultava esserci nessuno in grado di prestarle assistenza, essendo il padre deceduto, la madre

affetta da invalidità del 74%, e l'unica sorella non convivente impegnata a svolgere gli incombeni della propria famiglia.

Il Tribunale di Cuneo ravvisando, anche alla luce delle considerazioni sulla particolare situazione familiare del rimettente, l'illegittimità dell'esclusione del coniuge del disabile dal novero dei soggetti *ex lege* legittimati alla fruizione di tale beneficio (contemplando il comma 5 della norma in oggetto solo la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre o dopo la loro scomparsa uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità), con ordinanza del 10 luglio 2006 sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26/03/2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione.

E' facilmente intuibile la stridente contrapposizione con il principio enunciato nell'art. 29 della Cost. che si riferisce essenzialmente ai diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ordinato a sua volta sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Il mancato riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito al coniuge del disabile in condizione di gravità determinerebbe, un'ingiustificata minore tutela del nucleo familiare proprio laddove "sarebbe più forte l'esigenza di garantire che il lavoratore conservasse la medesima retribuzione nel periodo

destinato all'assistenza del consorte. È, infatti, verosimile che in tali casi - come nella fattispecie oggetto del giudizio a quo - il coniuge abile sia l'unico in grado di garantire il mantenimento economico, oltre che del consorte che necessita di assistenza continuativa, anche degli altri membri della famiglia. In secondo luogo, l'attuale disciplina riserverebbe irragionevolmente un trattamento peggiore al coniuge del disabile che versi in situazione di gravità rispetto a quello assicurato al genitore, o, in caso di sua impossibilità, ai fratelli e alle sorelle del disabile, in relazione alla possibilità di adempiere ai doveri di assistenza e di cura del proprio consorte" contrastando in tal modo anche con il principio di cui agli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale.

Così come argomenta in maniera chiara e precisa a tal proposito la Corte - il coniuge lavoratore "sarebbe posto di fronte all'alternativa fra prestare assistenza, fruendo del congedo senza alcuna retribuzione - previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 - ovvero continuare a lavorare per assicurare allo stesso (coniuge disabile), nei limiti delle proprie capacità, i mezzi economici di sostentamento e le cure adeguate, mentre gli sarebbe negata ogni possibilità di intervento ai fini dell'assistenza morale".

Non si può non considerare che il diversamente abile il quale, senza sua colpa, imperversi in una situazione di tal fatta, verrebbe ad essere in qualche modo quasi privato del diritto alla cura e alla salute rispetto al disabile assistito dai genitori o, in loro mancanza, dai fratelli conviventi, venendo meno così anche il principio ex art. 32 della Costituzione secondo cui la Repubblica tutela la salute riconosciuta quale fondamentale diritto dell'individuo e

interesse della collettività imponendo che il dettato legislativo rispetti pienamente i limiti posti nel rispetto della persona umana.

D'altro canto, l'istituto in oggetto - così come concepito originariamente dal legislatore - era in profondo contrasto con il principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione anche per la questione non meno importante secondo la quale il mancato riconoscimento del congedo straordinario retribuito denunciava la tacita sussistenza di un trattamento assolutamente differente del coniuge convivente - tenuto *ex lege* all'assistenza morale e materiale del suo consorte disabile - rispetto al nucleo familiare d'origine del disabile, nonché una maggiore tutela di tale famiglia rispetto a quella formatasi successivamente con regolare contrazione di matrimonio.

Così come concepita anteriormente l'intervento Costituzionale, tale norma avrebbe facilmente potuto dare la sensazione di una formulazione frettolosa che non tenesse in alcun conto tutta quella serie di problematiche direttamente derivanti dalla diminuita capacità fisica, psichica e sensoriale tali da «rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione».

Ci si riferisce, in particolar modo, a patologie verificatesi a seguito di malattie di natura progressiva o manifestatesi solo in un momento successivo alla nascita, magari anche dopo la contrazione del vincolo matrimoniale ossia in un momento in cui il legame con la propria famiglia d'origine, sebbene ancora sussistente, fosse risultato affievolito per intervento di un differente nucleo familiare in

grado di seguire meglio il disabile, di assisterlo più da vicino agevolandogli il percorso verso la socializzazione intesa come essenziale fattore di sviluppo della personalità e strumento di tutela della salute ex art. 39 della Costituzione.

Non si può fare a meno di considerare che l'istituto in oggetto così come originariamente concepito contrastava sensibilmente con il principio enunciato anche dall'art. 433 del codice civile che pone nell'elenco dei soggetti obbligati a prestare assistenza morale e materiale al coniuge in virtù di un vincolo matrimoniale anche pregresso, al primo posto proprio il coniuge.

E' infatti sulla base di quanto appena asserito che la Corte Costituzionale conclude pronunciandosi per dichiarare *“l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo ivi indicato”*.

6. Conclusioni

La decisione appena sopra esposta ha indubbiamente apportato serie innovazioni all'intera normativa in materia andando in maniera particolare a sconvolgere il novero dei soggetti destinatari del beneficio, originariamente ravvisabili nei genitori lavoratori dipendenti anche a tempo determinato, adottivi, naturali o

affidatari del settore pubblico e privato e in alternativa ai fratelli e le sorelle anche adottivi del soggetto diversamente abile e con lui conviventi.

Il riconoscimento infatti ad opera della Corte Costituzionale della possibile fruizione estesa al convivente ha altresì determinato la necessità di adattare l'intera materia attinente tale beneficio posta in essere mediante dettagliate istruzioni operative contenute nella circolare INPS n. 112 del 3/8/2007 con la quale si è appunto provveduto a “recepire” le indicazioni della Corte, sottolineando in maniera puntuale le nuove categorie destinatarie del beneficio nonché fornendo altre interessanti indicazioni di ordine generale.

Il congedo retribuito, secondo quanto si può leggere, spetterebbe oggi a tutti i lavoratori dipendenti e prioritariamente al **coniuge** convivente con la persona con handicap grave e solo in alternativa, ai **genitori**, naturali o adottivi e affidatari (nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni: il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge; il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame¹⁵) e, solo successivamente, ai **fratelli e sorelle** conviventi con il portatore di handicap grave (se entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili; se il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure se essendo coniugato e

¹⁴ Per i figli minorenni la fruizione del beneficio spetterebbe anche in assenza di convivenza, come anche a quelli già maggiorenni anche se non conviventi con i genitori purchè l'assistenza venga prestata con continuità ed esclusività.

convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni: il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo, oppure il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame¹⁶).

Così come spesso accade il legislatore pur impegnandosi a fondo nel prevedere con largo anticipo il possibile verificarsi di date circostanze non sempre vi riesce a pieno, tanto che le norme, così come *ab origine* formulate, necessitano di adeguamenti e riformulazioni, a volte di semplici puntualizzazioni terminologiche, sulla base anche del verificarsi in concreto di situazioni non preventivate.

La sentenza n. 158/2007 insieme alla nuova circolare INPS rientrano proprio nel novero di quegli elementi destabilizzanti di una legislazione che non può affatto cristallizzarsi nel tempo, ma ha bisogno di essere dinamica e versatile pronta ad ogni tipo di novità e, se vogliamo, adattabile alle nuove esigenze imposte da un mondo reale, cinetico e in continuo movimento, in grado di prospettarci situazioni sempre nuove e differenti tra loro.

L'intelligenza del legislatore sta proprio nel riconoscere i limiti della sua norma e nel comprendere la necessità del "cambiamento" che, nella fattispecie, si auspica presto investa anche le corrispondenti norme relative

al "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) in maniera tale da potersi al più presto completare l'ultima tappa, almeno per il momento, di quell'*iter* innovativo in materia, intrapreso già ormai tempo addietro.

¹⁵ Se il fratello disabile convive con il coniuge, lavoratore dipendente, quest'ultimo dovrà espressamente rinunciare a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo retribuito di due anni. Se invece il fratello convive con il coniuge che non lavora o che è lavoratore autonomo, i congedi possono essere richiesti dai fratelli o dalle sorelle conviventi comunque dopo la scomparsa dei genitori o in caso di loro inabilità totale.